

Bruxelles, 30 gennaio 2004

## **La Commissione avvia un'inchiesta nel settore delle vendite dei diritti sportivi a Internet e agli operatori mobili 3G**

*La Commissione europea ha deciso di avviare un'indagine approfondita sulla vendita dei diritti sportivi alle imprese Internet ed agli operatori di servizi di telefonia mobile di terza generazione (3G). Quest'indagine mira a fornire una visione più ampia e precisa possibile in merito alla disponibilità di diritti sportivi audiovisivi nell'Unione europea. I diritti sportivi, soprattutto i diritti sugli incontri di calcio, sono vettori trainanti della vendita di abbonamenti ai canali televisivi a pagamento, nonché dell'avvento di nuovi mercati mediatici, quali i migliorati servizi Internet e i servizi UMTS. La Commissione intende assicurare che l'accesso a questi contenuti fondamentali non sia indebitamente ristretto, nell'interesse dello spirito di intrapresa, della scelta dei consumatori e dell'innovazione.*

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare un'indagine di settore relativa alle condizioni di offerta di contenuti audiovisivi di eventi sportivi ad Internet, ad altri nuovi media, nonché alle reti di telecomunicazioni mobili 3G. Si tratta della prima indagine di vasta portata che la Commissione svolge nel settore dei diritti di trasmissione attraverso nuovi media.

“Nel momento in cui il lancio di reti 3G sta entrando nel vivo ed il successo del servizio dipende in gran parte dalla capacità degli operatori di offrire contenuti audiovisivi che possano attirare il pubblico, i responsabili della politica di concorrenza hanno il dovere di garantire che l'accesso ai diritti sportivi resti aperto e non discriminatorio,” ha dichiarato il Commissario alla concorrenza Mario Monti.

L'esperienza maturata sinora dalla Commissione nel settore, ha evidenziato la possibilità di accordi commerciali e comportamenti contrari ai principi della concorrenza in tutta l'industria.

Tra i principali comportamenti di tale tipo figurano il rifiuto di fornire i servizi, l'offerta combinata dei diritti televisivi e dei diritti di trasmissione mediante nuovi media/diritti UMTS, la pratica del boicottaggio per favorire la copertura televisiva a nuovi tipi di copertura, nonché l'acquisizione su base esclusiva di diritti di trasmissione mediante nuovi media/diritti UMTS.

La Commissione ha riscontrato alcune di queste pratiche quando ha dovuto occuparsi recentemente della vendita dei diritti di trasmissione delle partite del campionato europeo di calcio della Champions League e della vendita dei diritti di trasmissione delle partite di calcio di prima divisione dei campionati inglese e tedesco. In tali occasioni la Commissione si è premurata di garantire che l'accesso a questi diritti così popolari non fosse monopolizzato a scapito dei nuovi concorrenti.

Sussiste tuttavia la necessità di un approccio settoriale che fornisca sia chiarimenti in merito all'applicazione delle norme in materia di concorrenza che orientamenti a beneficio dei proprietari dei diritti in questione e di coloro che intendono acquistarli.

A tale proposito la Commissione si appresta ad inviare dei questionari ad alcune organizzazioni sportive rappresentative e ad altri titolari di diritti sportivi (comprese le agenzie, le emittenti e gli operatori di reti mobili) per ottenere una visione più ampia possibile dell'andamento e delle pratiche di mercato.

Con questa indagine la Commissione intende accertare se le attuali pratiche commerciali siano compatibili con le norme comunitarie in materia di concorrenza, più precisamente con il divieto di attuare pratiche restrittive della concorrenza e di sfruttare abusivamente eventuali posizioni dominanti (cfr. articoli 81 e 82 del trattato CE).

### **L'industria al crocevia**

Il mercato della telefonia mobile 3G si trova ancora ai primi passi, il che rende ancora più importante garantirne la non esclusione dai contenuti fondamentali. In base alle cifre relative all'industria, si registrano attualmente appena 500.000 abbonati ai servizi 3G in Europa, sebbene l'81% della popolazione dell'Unione possieda un telefono cellulare. Il servizio è stato introdotto in 5 paesi dell'Unione – Svezia, Danimarca, Regno Unito, Italia ed Austria – ma si prevede che 40 nuove reti faranno il loro ingresso sul mercato nel corso dei prossimi 12 mesi.

L'offerta di una gamma di nuovi servizi e, in particolare, la trasmissione video e audio di eventi sportivi attraverso apparecchi di telefonia mobile agli abbonati rappresenta l'elemento distintivo fondamentale delle reti 3G rispetto all'infrastruttura della precedente generazione.

### **Nota agli editori**

Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento antitrust<sup>1</sup>, la Commissione può decidere di procedere ad un'inchiesta generale nei settori economici in cui si presume che la concorrenza sia ristretta o falsata. Esso autorizza la Commissione ad indagare sulle strutture dei prezzi o su altre pratiche che lascino sospettare l'esistenza in un intero settore economico di comportamenti incompatibili con le regole della concorrenza.

L'articolo 12 del regolamento 17/62 è particolarmente adatto alle indagini relative a mercati oligopolistici affermati, nei quali la presenza di un numero esiguo di importanti operatori incentiva le pratiche concertate. Esso risulta altresì un adeguato strumento di indagine nei settori in cui le pratiche commerciali non sono ancora ben definite e la concorrenza è caratterizzata da accordi eccezionali di vasta portata, come nel settore dei contenuti dei nuovi media e delle comunicazioni 3G. Le inchieste di settore consentono alla Commissione di svolgere indagini sugli accordi che danno forma oggi al futuro contesto competitivo del settore.

Nel quadro del nuovo regolamento di procedura 1/2003, che entrerà in vigore il 1° maggio 2004, le indagini di settore costituiscono uno strumento particolarmente adeguato per esaminare a fondo problematiche di mercato di carattere transfrontaliero, nonché pratiche riguardanti l'intero settore che non rientrano normalmente nel campo di applicazione del singolo caso. Le indagini di settore consentiranno alla Commissione di analizzare presunte pratiche anticoncorrenziali in maniera sistematica e trasparente, e alle autorità nazionali di avviare in parallelo le proprie indagini a livello nazionale sulla base delle risultanze della Commissione.

---

<sup>1</sup> (1) Articolo 12 del regolamento di procedura n. 17, GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62